COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

104.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDICE

Nuove nor	me per	· l'es	esercizio		dell	le a	assicurazio			ni	private		sulla		vita	(Ap-			
provato	dal Se	nato) (3	189)															3
Citaristi	SEVERIN	io, i	Pres	iden	te											3,	7,	13,	15
BIANCHINI	GIOVAN	INI																	13
Giovannin	I ELIO			٠.															7
Grassucci																			
Nucara I																			



La seduta comincia alle 9,15.

Dante Oreste Orsenigo, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita (Approvata dal Senato) (3189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita », già approvato dal Senato nella seduta del 26 settembre 1985.

Comunico che le Commissioni, incaricate di esprimere il loro parere sul disegno di legge, ce lo hanno già fatto pervenire.

L'onorevole Alberto Rossi ha facoltà di svolgere la relazione.

ALBERTO ROSSI, Relatore. Nel filone dei grandi provvedimenti normativi tendenti, in conformità al dettato comunitario, a disciplinare compiutamente nel nostro paese il quadro giuridico delle assicurazioni, viene ad inserirsi il presente disegno di legge, che dispone in ordine all'esercizio dell'attività assicurativa privata nel « ramo vita ». Dopo che, nel giugno 1978, fu varata la legge regolatrice delle assicurazioni contro i danni, era rimasta in sospeso la istituzione di altra disciplina legislativa analoga a quella, che avesse ad oggetto, però, le assicurazioni private sulla vita. L'esigenza di dare attuazione nel nostro ordinamento alle prescrizioni sostanziali e formali, recate dalla direttiva del Consiglio CEE del 5 marzo 1979 (n. 79/267), risponde quindi alla finalità di completare e rafforzare il quadro generale del sistema, assistendo anche la seconda fondamentale branca dell'attività assicurativa con una normazione articolata, e rispondente sia a criteri di ordine generale che alle caratteristiche proprie della materia.

L'attento lavoro svolto dalla competente Commissione del Senato ha consentito di licenziare un testo composto da 91 articoli di legge ed una tabella ivi allegata, con cui si è definita molto puntualmente l'ampia materia sotto i diversi profili istituzionali ed operativi, con riguardo alle imprese nazionali ed a quelle aventi sede nelle aree geografiche comunitaria ed extracomunitaria. Lo schema secondo il quale si è proceduto è sostanzialmente conforme a quello della vigente legge sui « rami danni » - mutuata, a sua volta, dalla corrispondente direttiva europea che ad essa aveva fornito la principale orditura - pur con i necessari adattamenti alle specificità proprie dell'attività assicurativa nel « ramo vita ».

Nel disegno di legge, che ha già ottenuto il favorevole voto del Senato lo scorso 26 settembre, prendendosi atto dei mutamenti della realtà generale del settore, intervenuti nel settennio seguito all'entrata in vigore dell'altra direttiva e recepiti nel corpus juris della materia, sono stati organicamente inseriti elementi di raccordo con la restante disciplina legislativa, allo scopo di raggiungere un elevato livello di chiarezza e di rimuovere per quanto possibile ogni pericolo di dubbio interpretativo sulle procedure dettate e sui ruoli a ciascun organo assegnati.

È stato anche previsto, in relazione a quelle parti del testo che hanno innovato

rispetto alla normativa vigente per i « rami danni », il simultaneo adeguamento delle disposizioni di più rilevante portata di tale correlativa disciplina, onde pervenire ad un risultato di massima omogeneità al momento stesso dell'entrata in vigore della presente legge. Sui contenuti del vasto articolato è già stata raggiunta la più ampia convergenza, come attesta l'unanimità dei consensi registrata all'atto dell'approvazione del testo da parte dell'altra Camera.

Ciò che preme particolarmente di sottolineare è come, con l'auspicata espressione di consenso anche di questa nostra sede, giungerà finalmente a compimento il progetto istitutivo della libertà di stabilimento assicurativo, in ossequio al precetto contenuto nel trattato di Roma: con il che si sarà veramente segnato il primo grande passo verso la realizzazione del Mercato comune delle assicurazioni, e si potrà concepire più concretamente la prosecuzione del cammino in direzione dei successivi traguardi.

Venendo all'esame in dettaglio dei principali titoli del disegno di legge, questo, definiti con i primi articoli i contorni applicativi della materia, passa immediatamente a determinare in via particolareggiata le condizioni di accesso e di esercizio dell'attività per le imprese aventi sede in Italia, ovvero in altro Stato membro della CEE, ovvero in uno Stato terzo rispetto alla Comunità.

Quanto all'« accesso », esso è disciplinato secondo il modello già in applicazione nel settore dei « rami danni », ma con l'introduzione di requisiti nuovi e più specifici, atti a caratterizzare il particolare rilievo che assumono le assicurazioni sulla vita in relazione alle finalità proprie da queste perseguite, in chiave economica e previdenziale, oltre che assicurativa in senso stretto. In siffatto senso si qualificano gli elementi di formazione del programma di attività ed i compiti di istruzione e di controllo che vengono conferiti all'ISVAP, sia nella fase del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio nel successivo corso della operatività concreta.

Circa le condizioni di esercizio, la prima sostanziale innovazione rispetto al regime preesistente è costituita dall'introduzione del divieto dell'esercizio congiunto delle assicurazioni sulla vita e di quelle per danni per le imprese di nuova costituzione, salva la possibilità del cumulo di entrambe le attività in capo alle sole imprese preesistenti, sempre che queste provvedano a gestire in maniera ben distinta ciascuna di tali attività.

Vi sono, poi, le nuove disposizioni in ordine alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione e per le operazioni di gestione di fondi collettivi. Detta disciplina, molto articolata e precisa, non solo tiene conto delle espressioni di carattere generale presenti nella direttiva comunitaria cui in via più diretta si rifà, ma ricalca le impostazioni a suo tempo definite dalle normative sui rami e sulle assicurazioni della RC-auto, che hanno già ricevuto un ampio collaudo. Nell'occasione, sempre avendo di mira il principio di conferire agli assicurati delle garanzie opportune e congrue e, quindi, di informare gli investimenti a regole di sicurezza, di liquidità e di redditività, si è proceduto ad apportare taluni aggiustamenti ai regimi già istituiti per le predette branche, allo scopo di aggiornare per quanto possibile la materia anche nell'ambito delle linee di politica economica generale e di pervenire, nel medesimo tempo, ad una omologazione di piani di copertura delle riserve nei tre settori.

È stato altresì introdotto, in aggiunta alle suddette riserve tecniche ed a titolo di riserva complementare, il margine di solvibilità - e, accanto a questo, la quota di garanzia - per l'intera attività esercitata, in stretta correlazione con la natura e con la gravità dei rischi assunti. Anche in questo caso si è attuato un disegno di parificazione con quanto già disposto per i « rami danni », assoggettando in toto alla nuova disciplina, alla stregua delle imprese private, l'Istituto nazionale delle assicurazioni il quale, in una situazione che vede recepita pressoché completamente la direttiva europea, non avrebbe potuto operare in posizione distinta dal contesto normativo de quo.

A corollario delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine, è stato quindi previsto un puntuale sistema sanzionatorio che, spaziando tra le misure minime e quelle massime di intervento autoritativo, giunge fino al punto dell'esclusione dal mercato delle imprese inadempienti o deficitarie, con il conseguente divieto posto a tutela degli assicurati, degli aventi diritto alle prestazioni e dei lavoratori dipendenti - degli atti dispositivi sui propri beni e con la messa in liquidazione coatta amministrativa, contemporanea o susseguente. E tutto ciò, allorché si abbia riguardo ad imprese estere, o ad imprese nazionali operanti anche sugli altri mercati, con ulteriori effetti che si propagano all'ambito europeo.

Un breve cenno occorrerà fare a proposito del mantenimento dell'istituto della cessione legale a favore dell'INA (di cui non esiste, com'è noto, alcun equivalente nelle altre legislazioni europee), che la direttiva comunitaria ha continuato a consentire nel nostro paese, a condizione che tale onere non venisse in alcun modo appesantito. Nella presente legge è stato compiuto un piccolo passo in avanti, nel senso di una attenuazione delle quote di vincolo precedentemente definite, visto l'ingresso della figura del margine di solvibilità nella disciplina del settore, nonché in quello delle modalità di costituzione e della remuneratività nei confronti delle imprese cedenti.

Vi è poi la parte dedicata alla vigilanza, nella duplice configurazione del suo esercizio concreto sull'attività svolta dalle imprese disciplinate dalla legge e dei legami collaborativi con le competenti autorità che svolgono analoghe funzioni negli altri Stati membri della Comunità europea. Tralasciando qui di analizzare i contenuti assai chiari delle diverse norme, non va omesso un cenno, tuttavia, alla introduzione dell'obbligo della certificazione di bilancio per le imprese attive nelle assicurazioni sulla vita, alla stregua di

quanto fu precedentemente disposto per i « rami danni ».

La parte finale dell'articolato, poi, contiene una serie di disposizioni transitorie ed applicative, che soddisfano all'esigenza dell'entrata in regime di una siffatta disciplina innovatrice. Il lungo articolo dedicato alle modifiche ed alle integrazioni della legge n. 295 del 1978 e della legge n. 39 del 1977 risponde, invece, alla necessità già riferita di determinare il corretto allineamento delle normative che regolano le tre fondamentali branche dell'attività assicurativa.

Tutto quanto sopra premesso, non resta altro da aggiungere per raccomandare l'approvazione definitiva del testo di legge, nella forma integrale in cui esso è stato trasmesso dai colleghi senatori. Con il varo finale della presente normativa si potrà ben dire che il nostro paese ha completato il duro travaglio iniziato da oltre quindici anni e che ha visto lo sforzo congiunto e costruttivo delle forze politiche e di governo per la creazione di un giusto e adeguato reticolo normativo nel campo delle assicurazioni private.

Pur consapevole della necessità di approvare rapidamente il disegno di legge, presenterò, in sede di discussione degli articoli, alcuni emendamenti che sono sembrati opportuni, e che non modificheranno sostanzialmente il testo in discussione.

So che anche il Governo ha intenzione di presentare un emendamento volto ad inserire alcune disposizioni concernenti il ritardato pagamento delle imprese assicurative e contributive. Per quanto riguarda gli emendamenti da me firmati, con il primo si vuole sostituire, all'articolo 33, il secondo periodo del primo comma, in modo che esso risulti del seguente tenore: « Con le stesse modalità può essere altresì stabilita una quota minima per le attività di cui al punto 2) del primo comma dello stesso articolo. In tal caso sarà riservata una percentuale non inferiore al 15 per cento della suddetta quota agli investimenti in titoli emessi da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il

finanziamento dell'edilizia economica popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata ».

All'articolo 75 propongo di sostituire, al primo comma, la data del 15 marzo 1986 con quella del 31 dicembre 1986 e. al terzo comma, la data del 31 marzo 1991 con quella del 31 dicembre 1991. Un'altra sostituzione viene proposta al comma primo dell'articolo 85, e cioè la data: 1986 con quella: 1987.

Infine, al secondo comma dell'articolo 1, lettera a), si è pensato di sopprimere la parola « obbligatorio », per rendere più comprensibile il dettato dell'articolo stesso.

Desidero ricordare che il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1968, n. 11, che ha disciplinato organicamente il regime sanzionatorio relativo al ritardato pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ha previsto l'estensione di tale regime anche alle imprese assicuratrici nel caso di ritardato versamento del contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Peraltro, il richiamo che l'articolo 1quinquies ha operato alle sole disposizioni dettate dal primo comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge (e cioè a quelle che prevedono l'importo delle somme aggiuntive dovute per il ritardo), se appare corretto sotto il profilo dell'assoluta diversità esistente tra i contributi previdenziali ed assistenziali ed il contributo dovuto dalle imprese assicuratrici (questi ultimi hanno, invero, natura parafiscale in quanto volti a sostituire le azioni di recupero contro gli assistiti da parte delle regioni e degli altri enti erogatori delle prestazioni rese ai danneggiati nell'ambito del servizio sanitario nazionale), ha tuttavia lasciato insoluto il problema della effettiva decorrenza delle misure sanzionatorie previste.

Deve al riguardo precisarsi che la legge 7 agosto 1982, n. 526, istitutiva del contributo a carico delle imprese assicuratrici, ha in realtà potuto avere applicazione solo a partire dal 1984, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 4 febbraio 1984) con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento per le imprese medesime se il nuovo regime sanzionatorio dovesse trovare applicazione anche nei confronti delle somme dovute per i contributi non ancora versati dalla data di entrata in vigore di tale regime, escludendo qualsiasi possibilità di sanatoria, come invece previsto in favore di altri soggetti dalle disposizioni dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 2 dicembre 1985, n. (contenute nei commi successivi al primo), la cui applicazione non è stata tuttavia estesa alle imprese in parola.

Pertanto, si rende necessario un emendamento che soddisfi tale esigenza. Esso prevede che le disposizioni del citato decreto-legge si applichino ai contributi dovuti dalle imprese assicuratrici a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11; che, per i contributi scaduti e non versati prima dell'entrata in vigore di tale legge, le imprese assicuratrici siano ammesse, a domanda, al pagamento rateizzato delle somme dovute, nell'arco massimo di dodici mesi, con la sola maggiorazione dell'interesse di mora stabilito con decreto del ministro del tesoro: che, in caso di ritardato pagamento delle rate di cui sopra, siano altresì dovute, sugli importi non corrisposti nei termini, le somme aggiuntive previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688; che speti al ministro del tesoro di determinare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modalità di applicazione per i pagamenti rateali; che spetti al ministro dell'industria, di concerto con il ministro del tesoro, di determinare con proprio decreto i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva.

Infine, per quanto riguarda la proposta di modificare l'articolo 1, essa nasce dall'esigenza di evitare qualsiasi tipo di ingerenza dal momento che di tale materia si sta discutendo in sede di riforma delle pensioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ELIO GIOVANNINI. Vorrei chiedere preliminarmente un chiarimento in merito all'emendamento al primo articolo del testo.

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Occorre vedere il testo originale della direttiva CEE, che parla dell'applicazione della normativa alle assicurazioni previste dalla legge, legalmente organizzate. Nel tradurre in italiano la direttiva, ci si è riferiti alle assicurazioni legali obbligatorie. Le assicurazioni che la legge definisce in modo cogente per tutti sono, evidentemente, quelle obbligatorie, però esiste una serie di assicurazioni previste dalla legge, ma che non sono obbligatorie. Togliere il termine in questione aumenta, insomma, l'ambito di applicazione della direttiva.

ELIO GIOVANNINI. Ci sono fondi che gestiscono forme di assistenza in regime legale in favore di singole categorie (sono l'INGIP, i vari fondi professionali, e così via). L'unica differenza tra il testo dell'articolo 1 e quello proposto dall'emendamento è, a mio avviso, l'esclusione dell'INPS, perché l'unica forma di previdenza obbligatoria è quella di questo istituto, in quanto gli altri operano in regime legale, ma non obbligatorio: se non è così, vorrei delle precisazioni.

ALBERTO ROSSI, Relatore. Con l'emendamento proposto abbiamo voluto sottolineare e chiarire che la legge non trova applicazione alla previdenza integrativa, che è stata oggetto di una norma già approvata in sede referente dalla Commissione speciale per le pensioni. L'emendamento medesimo è frutto delle preoccupazioni, in particolare, di un gruppo politico, che ha temuto che la parola « obbli-

gatorio » potesse essere interpretata in senso contrario all'esigenza di cui ho prima detto.

LELIO GRASSUCCI. Il disegno di legge in esame, già approvato con l'unanime consenso dell'altro ramo del Parlamento, riveste un grande rilievo, con riferimento non solo alle imprese che operano specificamente nel settore assicurativo, ma anche alle ripercussioni notevoli che esso ha su tutto il sistema del cosiddetto welfarè state. Molti colleghi di questa Commissione hanno chiesto, più volte e ripetutamente, di fare una discussione seria ed approfondita sulla materia: richieste certo autocritiche, in quanto poche volte abbiamo discusso del problema delle assicurazioni in questa sede, lasciando un più ampio dibattito ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Abbiamo fatto bene, quindi, a decidere di tenere un dibattito approfondito, pure in presenza dell'urgenza che ci deriva dal dover regolamentare questo comparto con una nuova legge.

Per la verità, il comparto assicurativo ha avuto nel nostro paese un modesto sviluppo nel suo insieme e, come già diceva il relatore, esso complessivamente non è riuscito a crescere seguendo i ritmi di crescita dello sviluppo industriale del paese, ed è rimasto più arretrato rispetto all'andamento e agli orientamenti della nostra economia.

In quest'ambito, il «ramo vita» ha avuto un andamento ancora più stentato: comunque, tutto il mercato assicurativo ad eccezione delle assicurazioni sugli autoveicoli - mostra una preoccupante fragilità, cui dobbiamo ovviare, dando sostegno ed indirizzo, con questa normativa.

Tralascio di ricordare una serie di cifre, che i colleghi hanno già avuto modo di studiare, che lo stesso relatore ha menzionato varie volte, e che al Senato sono state frutto di meditata attenzione. Devo tuttavia sottolineare alcuni dati.

In primo luogo, il rapporto premi-abitanti vede l'Italia al quattordicesimo posto, e quindi in una posizione che è ben al di là del settimo posto che l'Italia ha come paese industrializzato.

_ 8 _

Bruno ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ciò avviene perché abbiamo un regime di assicurazioni obbligatorie ampiamente diffuse.

Lelio GRASSUCCI. L'incidenza del « ramo vita » sul totale dei premi assicurativi, poi, vede l'Italia al sedicesimo posto, e l'incidenza percentuale dei premi del « ramo vita » sul prodotto interno lordo è dello 0,6 per cento, collocando in questo settore il nostro paese al quattordicesimo posto. Tutti questi dati evidenziano una situazione preoccupante, e quindi un problema di intervento complessivo; credo che l'articolato in discussione costituisca un caposaldo nella legislazione, e ad esso tanto il Parlamento quanto il Governo debbono dedicare ogni sforzo.

Oggi si avvertono segni positivi di crescita e di attenzione, ed in particolare si nota da una parte un nuovo orientamento della popolazione nei confronti della previdenza volontaria, con interesse di gruppi organizzati e di associazioni (cosa senz'altro buona, se non intralcia interventi a livello pubblico), e dall'altra una capacità innovativa delle imprese, aspetto senz'altro molto importante.

Tale situazione ci dà la speranza che finalmente il comparto delle assicurazioni riesca ad avere uno sviluppo adeguato alle esigenze europee. Tuttavia, gli emendamenti preannunziati non lasciano prefigurare nulla di buono, perché non affrontano il problema in modo complessivo ed organico.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che lo smantellamento dello stato sociale in altri paesi ha creato condizioni favorevoli alla crescita delle assicurazioni, mentre nel nostro paese è oggetto di attenta e meditata riflessione da parte delle forze politiche che vanno alla ricerca delle correzioni da apportare al sistema. Ecco, quindi, che le assicurazioni private sono destinatarie di nuovi spazi di intervento nel campo dell'assistenza pubblica e, in particolare, in materia di sanità e previdenza.

Ritengo pertanto doveroso rivolgere la massima attenzione al lavoro che compiamo in questa sede e a quello che altri svolgono in altra sede, perché si rischia altrimenti di soprapporre materie e di inserire problemi che devono trovare soluzione in altra occasione.

Per quanto riguarda i settori della sanità e della previdenza, in altri paesi ci si è mossi organicamente sulla base di tre principi fondamentali: intervento pubblico, intervento privato ed intervento cooperativo.

In Italia, purtroppo, questi tre comparti si sono mossi finora indipendentemente l'uno dall'altro e senza una visione razionale: è questo il motivo per cui risulta ancora più difficile trovare soluzioni giuste sia per i cittadini, sia per le imprese.

La direttiva europea da cui nasce questo provvedimento è del 1979 e di essa discutiamo ormai da mesi, ma solo questa mattina siamo venuti a conoscenza di una serie di emendamenti alcuni dei quali sconvolgono profondamente il testo approvato dal Senato. Ciò significa che abbiamo perso sette mesi inutilmente: se almeno fino dall'anno scorso avessimo saputo che questa sarebbe stata la conclusione, forse avremmo potuto trovare soluzioni diverse.

Il gruppo comunista ha più volte dichiarato che su tale provvedimento avrebbe tollerato anche lunghi ritardi, purché la maggioranza non assumesse atteggiamenti di chiusura. Oggi, invece, la maggioranza ha manifestato un atteggiamento di questo tipo dopo aver fatto trascorrere tanto tempo. Mi auguro, quindi, che riveda le proprie posizioni.

Tornando ai temi che più da vicino toccano il disegno di legge, devo richiamare il Governo alle proprie responsabilità: esso non ha dimostrato adeguata consapevolezza dell'importanza di tale comparto, tant'è vero che quando si è verificato l'ingresso dell'ALLIANZ nella RAS ha taciuto, o meglio ha detto cose che forse sarebbe stato meglio non dicesse. Allo stesso modo, non ha ritenuto di dire nulla in merito all'affare Mediobanca.

Vorrei poi sapere dal rappresentante del Governo perché al vertice dell'INA si prosegue con l'istituto della prorogatio, nonostante tale ente svolga un ruolo decisivo nello sviluppo della previdenza volontaria.

Vorrei che finalmente in questa sede il Governo si impegnasse a convocare la conferenza nazionale sul ruolo delle assicurazioni nell'economia italiana. Fino ad ora il Governo, infatti, non si è posto seriamente il problema della allocazione delle risorse, anzi ha ritenuto di non dover mettere mano al processo di accumulazione del nostro sistema.

Fatte queste considerazioni, non vorrei che si continuasse ad ignorare la mediazione raggiunta al Senato, creando così un nuovo ritardo all'approvazione definitiva del provvedimento: un ritardo che è dovuto soprattutto alla resistenza di una parte delle imprese maggiori, e soprattutto dell'INA. Certo, questa resistenza è stata superata, ma a quanto pare essa non si è ritenuta sconfitta; ora mi auguro che la normativa CEE possa essere efficacemente e rapidamente recepita, con questo disegno di legge.

Ritardi si sono anche registrati da parte dei gruppi parlamentari, nel corso del dibattito, non certo da parte del nostro gruppo e di quelli della sinistra, ma nell'ambito dei gruppi di Governo e se l'approdo è quello di questa mattina, si tratta senz'altro di ritardi imperdonabili. Tuttavia, dobbiamo cominciare veramente a vedere, nel merito, gli obiettivi che intendiamo raggiungere con questo provvedimento di legge.

Il testo in discussione presenta un aspetto fondamentale, cioè la tendenza a dare uno spazio maggiore agli investimenti derivanti dalle accumulazioni di fondi nel campo delle assicurazioni. Ritengo che ciò costituisca un fatto di rilievo, da considerarsi positivamente nell'ambito di un complessivo ammodernamento della vita del paese, anche se occorre adottare in proposito una serie di cautele. L'articolato che abbiamo definito dà effettivamente un contributo importante per lo sviluppo del settore, e perciò l'abbiamo votato, nel-

la consapevolezza che si tratta di uno dei capisaldi in materia.

Nel corso dell'ultimo decennio abbiamo discusso di questi argomenti innanzitutto nel 1977, con la miniriforma della RC-auto, poi nel 1978 quando abbiamo recepito la direttiva concernente la libertà di stabilimento nel « ramo danni »; infine, nel 1982 abbiamo approvato la legge istitutiva dell'ISVAP, per assicurare un maggior controllo dei settori finanziari.

Con il testo in discussione abbiamo introdotto una serie di novità che si inseriscono nello sforzo, fatto in questi ultimi anni, per dare una maggiore selettività al comparto e ripulire il mercato dalle compagnie private: si tratta di un indirizzo verso cui dovremmo proseguire. Si è poi cercato di dare, con il disegno di legge, un assetto moderno all'intervento pubblico in materia tariffaria, snellendo una serie di procedure, e dando quindi vigore alle imprese. Si sono inoltre migliorati i criteri di risarcimento, e si è data una maggiore trasparenza ai bilanci.

Il testo in esame completa il rinnovamento e l'adeguamento della legislazione italiana a quella della CEE, intervenendo sul « ramo vita », e portando a degli aggiustamenti che si sono rivelati necessari per quanto riguarda il « ramo danni ».

Sono ora preoccupato se si intende riaprire una discussione che potrebbe vanificare lo sforzo che avevamo fatto per dare una maggiore omogeneità a tutto il comparto, ed una configurazione soddisfacente al « ramo vita », trovando disponibili tutte le forze politiche. Certo, anche se il testo è stato votato da tutti i gruppi, alcuni si ritrovano di più in talune parti e di meno in altre: del resto, questa è la logica del dibattito parlamentare, e sempre il punto di caduta di una serie di istanze è un momento di intesa in cui si ritrova qualcosa di tutte le forze politiche.

Se da un certo punto di vista si comprende la proposizione di una serie di emendamenti, dovrebbe però valere soprattutto l'intesa su cui abbiamo concordato. Perciò occorre ben considerare quali obiet-

tivi abbiamo voluto perseguire con questo disegno di legge.

Il testo in discussione in primo luogo istituisce il margine di solvibilità. Si tratta di una riserva patrimoniale che può essere mobile o immobile; è un'ulteriore garanzia sostanziale, nel caso che la riserva tecnica non sia azzeccata in modo esatto rispetto al fabbisogno. È una percentuale che rimane comunque a garanzia oltre la riserva tecnica. Il margine di solvibilità è al netto del bilancio: anche se quest'ultimo fosse in passivo, tale quota deve esserci; corrisponde a circa il 18 per cento del patrimonio aziendale, e deve essere dimostrata all'ISVAP. Si tratta di un primo elemento di rilievo, a difesa della collettività.

In secondo luogo, si ridimensiona la quota di cessione legale all'INA. In proposito, rilevo che manteniamo in vita un istituto che risale all'epoca del ventennio: noi eravamo favorevoli ad abolirlo totalmente, e non abbiamo certo rinunciato a questo obiettivo, ma abbiamo accettato un compromesso, per cui si è ridotta del 50 per cento la quota di cui ho detto, ritenendo anche questo un fatto positivo. Certo, si fa un bel parlare di liberismo, e poi si obbliga per legge a fare un'opera di assicurazione che non è compiuta a prezzo di mercato, proprio perché è obbligatoria! Tuttavia, con la presente normativa si fa almeno un passo in avanti.

Un altro punto importante del disegno di legge consiste nella separazione, per il futuro, del « ramo vita » da tutto il resto. Saggiamente si è deciso di concordare a livello europeo un'intesa, salvando alcuni punti importanti: da una parte non si sono create difficoltà eccessive alle imprese già esistenti, dall'altra si è delineata una prospettiva diversa per il futuro.

Nell'articolato in discussione si riscontra poi un silenzio-assenso per l'approvazione delle tariffe relative alle assicurazioni sulla vita. Ciò significa che diminuisce il controllo burocratico ed aumenta quello di merito; del resto, sia l'ISVAP sia altri enti di controllo mi pare che dimostrino capacità di controllo.

Il disegno di legge estende poi la quota minima degli investimenti nell'uso abitativo a copertura delle riserve tecniche anche per la RC-auto, ed assegna al CIPE la possibilità di definire la quota minima a copertura delle riserve tecniche anche per il « ramo vita »; si è ritenuto, cioè, di dare un minimo di flessibilità al CIPE medesimo nel compiere talune operazioni: ma vedo che su alcuni emendamenti c'è un ripensamento.

Esiste la possibilità di opzione anche per quote minime di società cooperative: è un segnale favorevole anche perché la nostra Commissione ha lavorato a lungo attorno alla questione della cooperazione giovanile.

Per quanto riguarda i piani di investimento, oggi si registra una maggiore apertura. La nostra posizione è sempre stata di massima prudenza, e non perché siamo contrari in via di principio ad investimenti di quote di società, ma per una preoccupazione intrinseca. Si è riusciti a raggiungere un'intesa tale per cui le compagnie hanno una maggiore libertà negli investimenti, ma è necessario che tali investimenti siano rivolti all'innovazione. Nello stesso tempo, però, abbiamo la preoccupazione che nel momento in cui si consentono investimenti azionari nelle assicurazioni per sviluppare il settore, possono sorgere problemi di riaggregazione e di riorganizzazione verticale del settore. In pratica, temiamo da una parte la posizione monopolistica pubblica, dall'altra quella privata.

Occorre, dunque, maggiore severità nell'investimento azionario, sistema che nel lungo periodo garantisce in minor misura le quote di riserva. Chiediamo, perciò, che il Governo presti maggiore attenzione a questo problema.

Bruno ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e artigianato. A questo tipo di investimenti vi sono limitazioni qualitative e quantitative.

LELIO GRASSUCCI. Lo so bene, ma è necessario trovare un accordo.

Tornando al testo che abbiamo di fronte, so bene che il relatore ha lavorato a lungo attorno ad esso e so anche che egli, insieme con il Governo, era disponibile a rinunziare ad alcuni degli emendamenti che riteneva opportuni al fine di rendere più rapido l'iter legislativo. Ricordo ancora una volta ai colleghi che al Senato, grazie anche ad una seria mediazione del Governo e del gruppo democristiano, si è trovato l'accordo su diversi punti, accordo che chiediamo venga mantenuto anche in questo ramo del Parlamento. Se così non dovesse essere, il gruppo comunista presenterà anch'esso una serie di emendamenti ai quali aveva rinunziato proprio in virtù di quell'accordo.

Desidero, a questo punto, esprimere la mia profonda preoccupazione per la proposta di modifica all'articolo 1. Non intendo fare qui la storia di discorsi famosi, ma ricordo che nel corso di un intervento ad un convegno di qualche mese fa, il ministro dell'industria affermava che non si comprende il motivo per cui una parte delle strutture dello Stato possa intervenire in questo comparto, e un'altra parte non lo possa fare in nome del principio del non intervento pubblico nel settore (è chiaro il riferimento all'INA e all'INPS).

È evidente che, a questo punto, è necessario compiere una scelta: o consentiamo al settore pubblico d'intervenire, ad esempio, nel campo della previdenza integrativa, in modo che tutti ne possano usufruire, o facciamo sì che tale tipo di previdenza non sia possibile per nessuno.

Non intendo affermare che si debba mettere in discussione il principio della possibilità dell'intervento pubblico in questo comparto, ma desidero solo ricordare la necessità di una sua regolamentazione in altra sede. Desidero anche dichiarare che, qualora l'INPS fosse chiamato a gestire anche la previdenza integrativa, noi potremmo esprimerci in modo favorevole, senza nel contempo appesantire ulteriormente il provvedimento al nostro esame.

Francesco NUCARA. Qualcuno mi ha ricordato che il problema delle assicurazioni spesso è stato sottovalutato da que-

sto ramo del Parlamento. Per quanto concerne il provvedimento all'ordine del giorno, alcune considerazioni già espresse dai colleghi fanno comprendere a quale livello dell'economia si trovi tale comparto, anche se, giustamente, è stato rilevato che il settore delle assicurazioni sulla vita è debole a causa di un largo e diffuso sistema di assicurazione obbligatoria.

È anche vero però, che si notano sintomi di ripresa che possono essere definiti « di risparmio ». L'assicurazione sulla vita costituisce, a mio giudizio, un atto di previdenza individuale dovuto alla carenza di quella obbligatoria, che, tutto sommato, non rende sicuro l'avvenire dei lavoratori, ma soprattutto l'assicurazione sulla vita si sta trasformando in uno strumento importante per convertire in risparmio volontario una quota dei consumi delle famiglie e in risparmio a lungo termine un risparmio monetario fluttuante di scarsa utilità sociale. In sostanza, si tratta di uno strumento necessario per tradurre in investimenti il risparmio delle famiglie, che consente l'utilizzo di entità sempre più rilevanti di risorse finanziarie.

Perché fino ad oggi questo comparto dell'economia è stato asfittico? Vi sono ragioni psicologiche e storiche che però possono dare risposte soltanto parziali e insufficienti. In realtà, la diffidenza degli italiani rispetto a questo strumento deve ricondursi ad una diffidenza verso le società assicuratrici, verso la loro capacità di investimenti produttivi e la mancanza di trasparenza delle stesse società e delle loro iniziative.

Notiamo, per esempio, che nel 1983 le imprese di assicurazione hanno raccolto 11.945 miliardi di premi, dei quali 1.500 nel « ramo vita » e 10.448 nel « ramo danni ». In percentuale, il « ramo vita » ha visto decrescere in modo consistente la propria importanza rispetto al totale dei premi assicurativi (è chiaro che vi è questa grossa discrasia, perché il « ramo danni », per quanto riguarda la responsabilità civile auto, è obbligatorio): nel 1964 esso rappresentava il 24,8 per cento sul totale, nel 1983 tale rapporto è sceso al 12,5 per

cento. Tale andamento è del tutto peculiare del nostro paese e non trova riscontro nell'andamento del settore negli altri paesi più industrializzati.

Siamo d'accordo sull'affermazione che bisogna liberalizzare tutto il mercato, non potendo l'INA avere una specie di monopolio su questo settore delle assicurazioni o comunque deve stare sul mercato, anche un se istituto pubblico, come le altre assicurazioni. Quindi, se è vero che chi si rivolge a questa forma di previdenza integrativa o di risparmio ha, per converso, riscontri finanziari, cioè delle rendite, è facile capire il motivo per cui il gruprepubblicano ha presentato alcuni emendamenti. Secondo noi, se è vero che bisogna liberalizzare, è anche vero che bisogna far sì che le società che operano in questo settore « nel ramo vita », siano in grado di soddisfare le esigenze degli assicurati.

Fra l'altro, la relazione sulle assicurazioni, presentata dal ministro dell'industria, pone in luce la debolezza strutturale del sistema delle assicurazioni in Italia, e in particolare si sofferma sulle carenze del sistema distributivo, alle quali purtroppo non si è posto rimedio e credo che ciò non avvenga nemmeno con il recepimento di questa direttiva comunitaria.

Allora, se l'andamento di questo settore da un punto di vista finanziario è in ascesa, mentre quello del settore assicurativo vita non segue tale evoluzione, pensiamo che, per quanto riguarda le riserve, non bisogna obbligare, anche perché la direttiva non lo dice, le società di assicurazione ad investire in immobili, anche se c'è la possibilità che il CIPE decida in modo diverso, ma se decidesse di obbligare le imprese di assicurazione ad investire in immobili, potrebbe darsi che tali imprese non riescano a garantire quei rendimenti finanziari e quelle forme di previdenza che oggi garantiscono, per cui il risparmio che oggi s'indirizza verso questa forma di investimenti potrebbe prendere altre vie e si ritornerebbe così ad una situazione non voluta da tutti i gruppi parlamentari, che affermano di voler allargare il sistema assicurativo italiano e interno lordo.

non di restringerlo. Ma chi attua queste forme di previdenza, non trovando riscontro nelle rendite finanziarie e nei rendimenti che a medio e lungo termine questo tipo di investimento può dare, chiaramente rivolgerà il proprio risparmio verso altre forme di investimento.

Il provvedimento ha avuto un lungo iter al Senato. Non è del tutto vero che i gruppi della maggioranza e dell'opposizione si sono trovati d'accordo su una mediazione, anzi, per quanto riguarda proprio il settore degli immobili, gli esperti dei partiti della maggioranza avevano raggiunto un accordo del tutto diverso; poi, in sede di votazione, si arrivò a formulare un tipo di emendamento che coinvolgeva la riserva in immobili. Non è del tutto esatto quello che è stato affermato, e cioè che su questo testo, anche se derivante da un compromesso, vi era l'accordo di tutti i partiti. Questo non è vero almeno per quanto riguarda i partiti della maggioranza.

Quindi, è opportuno che la Commissione verifichi con cautela ed attenzione se il provvedimento in esame rappresenti una risposta sufficiente per consentire un decollo del settore assicurativo nel « ramo vita », se presenti tutte le garanzie necessarie per gli utenti (credo che in larga parte le presenti ma, per quello che dicevo prima, quando vi sono troppi vincoli e viene lasciato poco margine di manovra, ci possono essere riscontri negativi), se possa consentire a tale strumento di divenire un momento importante per lo sviluppo del finanziamento agli investimenti nel nostro paese. Si potrebbero trovare altre forme ed ipotizzare l'emissione sistematica di finanziamenti pubblici a medio e lungo termine, considerando che i tassi reali da applicare ai titoli pubblici di amplissima durata dovrebbero soddisfare ad una duplice condizione: non essere mai negativi per sostenere i processi di accumulazione del risparmio a lungo e lunghissimo termine, restare sempre inferiori al tasso reale di sviluppo dell'economia per mantenere sotto controllo il rapporto fra debito pubblico e prodotto

GIOVANNI BIANCHINI. Al punto in cui siamo arrivati, essendo tutti convinti che è importante chiudere il più rapidamente possibile l'iter del disegno di legge, perché la direttiva che dobbiamo applicare risale al 1979, credo che il problema politico posto questa mattina sia la valutazione del significato sostanziale degli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo. Vorrei quindi chiedere all'onorevole Rossi e al sottosegretario Orsini un ulteriore chiarimento sul significato concreto di questi emendamenti, auspicando di trovare una formula di accordo per una procedura che ci consenta di uscire il più rapidamente possibile da questa situazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Bruno ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ringrazio molto gli intervenuti nella discussione, e in particolare gli onorevoli Grassucci e Nucara che hanno giustamente inserito questo provvedimento nel quadro di una generale valutazione della politica assicurativa nel nostro paese. Sono relativamente ottimista sull'andamento e le prospettive dell'assicurazione vita, cui più direttamente si rivolge questo importante testo legislativo. È vero che nel nostro paese il 40 per cento di tutti i premi assicurativi è dovuto alla RC auto e il restante 60 per cento risulta dalla somma dei premi danni più vita, ma è altrettanto vero che l'espansione del settore vita procede ormai da tempo con un trend assolutamente soddisfacente, considerando che l'assicurazione vita è aumentata del 24 per cento nel 1983 e di circa il 29 per cento nel 1984 e avrà un trend ulteriormente espansivo a consuntivo del 1985, superando quindi nel suo sviluppo largamente non solo i livelli di inflazione, ma anche i livelli di incremento del prodotto interno lordo e riacquistando una consistenza paragonabile a quella di altri paesi industriali.

È facile prevedere poi che se riusciremo a rimuovere il più grave ostacolo all'espansione delle assicurazioni sulla vita, e cioè l'inflazione, esse avranno un ulteriore, significativo incremento anche nel breve periodo.

Voglio tuttavia osservare che quando si fanno comparazioni percentuali in riferimento al prodotto lordo, ed in relazione all'entità dei premi devoluti alle assicurazioni sulla vita (mi riferisco a quanto detto dall'onorevole Grassucci), si compie un'operazione semplicistica, perché non si tiene conto del fatto che in paesi che hanno un sistema di protezione sociale sostanzialmente affidato all'iniziativa singoli esistono motivazioni, per il ricorso alle assicurazioni individuali sulla vita, diverse da quelle esistenti in Italia. Grandi paesi come gli Stati Uniti e il Giappone - cioè le maggiori aree industriali del mondo - non hanno un sistema di assicurazione obbligatoria paragonabile quello italiano, e quindi il ricorso alle assicurazioni individuali è radicalmente diverso da quello che si registra nel nostro paese, pertanto i dati non sono affatto omogenei.

Il testo del disegno di legge, che recepisce sostanzialmente la direttiva comunitaria in materia, ha trovato unanime convergenza presso l'altro ramo del Parlamento, con riferimento alle sue scelte fondamentali. L'articolato introduce il divieto esplicito di esercizio congiunto delle assicurazioni sulla vita e di quelle per danni, salvo che per le imprese che esercitano già le attività in entrambi i settori, ma anche in questo caso è previsto che esse adottino una gestione distinta e adempiano distintamente agli obblighi finanziari minimi e al margine di solvibilità, garantendo così l'assicurativo. È stata poi introdotta una disciplina molto rigida con le riserve tecniche e l'introduzione del margine di solvibilità per le imprese che si occupano delle garanzie sulla vita. Si tratta, insomma, di un sistema per così dire « a più contenitori », onde offrire le più ampie garanzie.

Alla stessa logica di tutela dell'utenza e di garanzia di solvibilità dell'operatore risponde l'istituzione di un fondo di garanzia, pari ad un terzo del minimo del margine di solvibilità, analogamente a quanto avviene nei « rami danni ».

Dobbiamo discutere ancora le caratteristiche che dovranno avere gli investimenti da portare a copertura delle riserve; è chiaro che essi dovranno rispondere ai principi di sicurezza, liquidità e redditività, ma non potranno essere eccessivamente astratti quanto ad oggetto, se vogliamo che il sistema non immobilizzi le risorse finanziarie, ma le attivi. È per questo che, dopo lunga discussione, al Senato si sono inseriti alcuni tipi di investimenti possibili, con limiti qualitativi e quantitativi molto rigidi rispetto al complesso degli investimenti; essi possono anche non rispondere del tutto ai principi di assoluta garanzia, ma costituiscono quel margine di rischio - del resto molto modesto - che è stato consentito al fine di promuovere la dinamicità nell'uso degli investimenti. Gli investimenti aventi tali caratteristiche sono costituiti dalle azioni, dalle quote e dalle obbligazioni di società quotate in borsa e non quotate, ma certificate da almeno tre anni, senza esclusione delle società esercenti attività assicurative, nonché da investimenti nei settori sociali. Il Governo sostiene e promuove, in questa sede, l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, e ciò anche per un doveroso criterio di omogeneità del suo atteggiamento. perciò giunge a subordinare la presentazione di emendamenti puramente correttivi di errori materiali al consenso politico generale e all'approvazione rapida del testo, affidandosi (anche se, di solito, non si dovrebbe procedere in questo modo) alla saggezza dell'interprete, che si renderà conto senz'altro di due refusi contenuti nell'articolato. Questo dico come dimostrazione-limite della volontà del Governo di pervenire rapidamente all'approvazione del testo in discussione.

Ringrazio vivamente il relatore per la diligenza e l'impegno posti nell'approfondire questa materia; la sua attività mediatoria, a fronte di iniziative parlamentari del tutto rispettabili che si sono avute

alla Camera, ha condotto alla presentazione degli emendamenti che egli ha preannunciato, i quali non modificano sostanzialmente, e neppure in modo significativo, il testo già approvato dal Senato.

Con uno di questi emendamenti si vuole sopprimere al secondo comma dell'articolo 1, lettera a), la parola « obbligatorio ». Rispondendo prima ad una osservazione, ho dato forse una risposta non perfettamente adeguata. Vorrei ora precisare meglio che l'ambito di applicazione della legge, definito all'articolo 1, in sostanza si esaurisce con il richiamo al punto A) della tabella allegata. Oltre questa definizione in positivo, c'è una delimitazione in negativo dell'ambito della legge, dal secondo comma in poi dell'articolo 1.

La locuzione « regime legale obbligatorio » è stata trovata al Senato per rendere in italiano l'espressione della direttiva comunitaria, che parlava di « assicurazioni stabilite dalla legge». Non sapendo se si volesse intendere assicurazioni « stabilite » o « regolamentate », si è risolto il problema in questo modo. Tuttavia, la parola « obbligatorio » non modifica l'ambito di applicazione della legge, che risulta definito come sopra ho detto. La questione si riferisce ad una preoccupazione de iure condendo, che sarà risolta quando ci sarà una normativa concreta, ma allo stato essa non ha alcuna rilevanza pratica. Il Governo, pertanto, non enfatizza questo termine, si rimette alle decisioni della Commissione per quanto attiene al suo mantenimento o alla sua sostituzione, e sdrammatizza l'emendamento presentato con le osservazioni che ho fatto prima circa l'ambito di applicazione della legge.

Per quanto attiene alla questione relativa all'articolo 33, credo che il relatore abbia avuto il grande merito di dimensionare la questione secondo prospettive diverse. Si tiene conto che la quota minima di riserve tecniche impiegabile per le attività del punto 2) dell'articolo 32, che riguarda investimenti in titoli ammessi da istituti autorizzati di credito fondiario, è definita a facoltà del ministro dell'industria in relazione all'andamento della si-

tuazione economica, facoltà che egli può esercitare e che può essere soggetta al controllo ispettivo del Parlamento. È evidente che se il ministro dell'industria non esercita tale facoltà, in tale ambito non si verifica nulla.

Inoltre, anche nel caso in cui intendesse esercitarla, rimane l'obbligo di riserve finalizzate all'edilizia popolare ed in misura estremamente modesta (solo il 15 per cento della quota minima delle attività che il ministro dell'industria può consentire).

Si tratta di un settore, dunque, la cui rilevanza quantitativa è estremamente modesta e in cui l'ipotesi di concretizzazione della possibilità di destinare le riserve è aleatoria, nel senso che non è previsto un obbligo, ma una facoltà. Altro sarebbe stato se si fosse sostituito il verbo «può» con il verbo « deve ».

Pertanto, se quest'ipotesi si verificasse, darebbe luogo a riserve tecniche di entità minima.

Ho fatto queste brevi considerazioni per dimostrare che le proposte del relatore non stravolgono assolutamente il testo del Senato, ma tendono semplicemente, ad apportare alcuni ritocchi necessari, come il cambiamento delle date.

Ho seguito con molta attenzione ed ho molto apprezzato l'intervento dell'onorevole Grassucci, tuttavia non concordo circa la sua affermazione che la presentazione odierna degli emendamenti cambia le carte in tavola, anzi essi rappresentano una soluzione estremamente temperata dei problemi.

Per quanto concerne poi l'articolo aggiuntivo preannunziato dal relatore, esso nasce da una questione di tipo pratico. Come è noto, vi è stato un certo periodo in cui le assicurazioni erano obbligate per legge a pagare, anche se le modalità di pagamento non erano definite.

Se la proposta del relatore venisse accolta, tale questione verrebbe risolta senza far perdere nulla allo Stato ed evitando contemporaneamente un contenzioso che le compagnie di assicurazione definiscono persecutorio riguardo a pagamenti di indennità fisse per versamenti in un momento in cui le modalità di versamento non erano chiare.

Auspico, infine, l'approvazione immediata del disegno di legge che è largamente atteso dalle compagnie di assicurazione che entro il 30 giugno debbono redigere i propri bilanci. Ritengo che al Senato esso possa avere un *iter* rapido, perché – lo ripeto – le poche modifiche che si intendono apportare al testo non lo stravolgono, ma introducono perfezionamenti tecnici.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Commissione che l'articolo aggiuntivo preannunziato dal relatore dovrà essere votato in linea di principio per essere poi trasmesso per il prescritto parere alla V Commissione bilancio.

LELIO GRASSUCCI. Invito il relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo, e noi ci impegniamo a valutare il provvedimento con tutte le aperture possibili, come facemmo con la legge n. 696.

ALBERTO ROSSI, Relatore. Mi riservo di ritirarlo. Faccio presente che sono rientrato questa notte d'urgenza da fuori Roma perché all'ordine del giorno vi era questo provvedimento che ritengo necessario approvare. Sottolineo che non vi è niente di trascendentale nell'approvazione di questo disegno di legge e che bisogna apportare qualche piccola modifica: la data del 15 marzo 1986, essendo già trascorsa, deve essere necessariamente cambiata e gli emendamenti agli articoli 1 e 33 non dovrebbero sollevare problemi.

PRESIDENTE. Per concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione alla seduta di giovedì 12 giugno, alle ore 9.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA